



Decreto Dirigenziale n. 29 del 14/03/2017

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 16 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Caserta

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 152/2006 - ART. 208 - D. LGS. 209/2003. CENTRO DI RACCOLTA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI VEICOLI FUORI USO. DITTA COLANDREA MICHELINA, CON SEDE LEGALE E IMPIANTO NEL COMUNE DI AVERSA (CE), VIALE EUROPA, DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GR - COMMISSARIO DELEGATO N. 235/DEC/99 DEL 8/11/1999. PROROGA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- il D. Lgs. 152/2006 s.m.i. detta "Norme in materia ambientale";
- l'art. 208 del medesimo decreto legislativo disciplina la procedura per l'approvazione dei progetti e le autorizzazioni per la realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti; nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti;
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 386 del 20/07/2016, pubblicata sul BURC n.50 del 25 luglio 2016, in attuazione del D. Lgs. 152/2006, ha dettagliato la procedura di approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti da rilasciarsi ai sensi dell'art. 208 del precitato decreto;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale - Commissario Delegato n. 235/DEC/99 del 8/11/1999 è stato approvato il progetto del Centro di demolizione e rottamazione di autoveicoli, ubicato in Aversa, al viale Europa, distinto al catasto Foglio 2, P.lla 95, zona B1 "zona edificata satura", in favore della ditta COLANDREA MICHELINA, legalmente rappresentata dalla titolare, nata a Monte di Procida (NA) il 12/09/1937, C.F. CLNMHL37P52F488O, concedendo nel contempo l'esercizio provvisorio dell'impianto per 1 anno;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale - Commissario Delegato n. 491/DEC del 14/11/2000 alla medesima ditta è stata rinnovata per anni 1 l'autorizzazione all'esercizio del Centro di demolizione e rottamazione di autoveicoli fino al 14/11/2001;
- con Ordinanza Commissariale n. 257 del 31/10/2000 è stato disposto, tra l'altro, che le attività di autodemolizione già esistenti al 31/12/1986 e non localizzate in zona ASI o PIP potevano essere autorizzate fino al 31/12/2002;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale - Commissario Delegato n. 581/DEC del 20/12/2000, ai sensi della precitata Ordinanza Commissariale n. 257 del 31/10/2000, è stata rinnovata l'autorizzazione all'esercizio del Centro di demolizione e rottamazione di autoveicoli fino al 31/12/2002;
- con Ordinanza Commissariale n. 303 del 17/09/2002, il Commissario di Governo Delegato ha disposto la proroga del termine fino al 31/12/2004;
- con Decreto Dirigenziale (D.D.) n. 2095 del 14/11/2002 del Settore Tutela Ambiente, ai sensi della precitata Ordinanza Commissariale n. 303/2002, è stata rinnovata, l'autorizzazione all'esercizio del di demolizione e rottamazione di autoveicoli fino al 31/12/2004, successivamente prorogata di 12 mesi con D. D. n. 455 del 06/07/2005 del Settore Tutela Ambiente;
- con D.D. n. 212 del 5/07/2006 del Settore TAP Ecologia di Caserta (ora UOD "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Caserta") è stato denegato alla ditta COLANDREA MICHELINA l'approvazione del progetto di adeguamento nel medesimo sito e prescritta la delocalizzazione dell'impianto, concedendo, contestualmente, l'autorizzazione all'esercizio per un periodo di tre anni, fino al 05/07/2009, nelle more della delocalizzazione di detto impianto;
- la ditta con istanza, acquisita al prot. regionale n. 173036 del 03/03/2011, ha presentato, il progetto di delocalizzazione, del Centro di raccolta e impianto di trattamento veicoli fuori uso, da realizzarsi nel Comune di Casaluce (CE) alla via Consortile a Piro località NOCE, censita al N.C.T. del suddetto Comune al Foglio 7, p.la 243 zona agricola, che è stato valutato nella Conferenza di Servizi (CdS) del 27 giugno 2011, e il cui procedimento è stato sospeso, nelle

more dell'acquisizione del parere di compatibilità ambientale da parte del Settore Tutela Ambiente della Regione Campania;

- il procedimento è stato così riavviato e nella CdS conclusiva, tenutasi il 16/07/2014, è stato espresso parere non favorevole all'approvazione del progetto di delocalizzazione nel Comune di Casaluce, invitando la ditta a provvedere ad una nuova delocalizzazione dell'impianto;
- con proprio D.D. n. 90 del 22/08/2014 si è proceduto all'emanazione del provvedimento di diniego di approvazione del Progetto di delocalizzazione dell'impianto nella nuova sede nel Comune di Casaluce (CE) alla via Consortile a Piro località NOCE, censita al N.C.T. del suddetto Comune al Foglio 7, p.lla 243 zona E, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, in quanto ricadente in zona agricola;
- con D.D. n. 242 del 01/10/2015 della scrivente UOD, è stato approvato il progetto di delocalizzazione nel Comune di Casaluce (CE), assegnando alla ditta il termine di 24 mesi per la realizzazione del nuovo impianto, a seguito della Sentenza n. 1689/2015 del 23/03/2015 del TAR Campania, cui la ditta aveva promosso ricorso giurisdizionale avverso il precitato D.D. n. 90/2014
- contestualmente con proprio Decreto Dirigenziale n. 147 del 23/12/2014, pubblicato sul BURC n. 1 del 5 gennaio 2015, è stata rilasciata alla ditta individuale COLANDREA MICHELINA, legalmente rappresentata dalla titolare, nata a Monte di Procida (NA) il 12/09/1937, C.F. CLNMHL37P52F488O, la proroga all'esercizio dell'attività per 12 mesi, fino al 19/12/2015;
- la ditta con nota acquisita al protocollo regionale n. 0599301 del 11/09/2015, ha chiesto una proroga dell'autorizzazione all'esercizio nel sito di Aversa al viale Europa n. 75, nelle more della delocalizzazione nel Comune di Casaluce;
- la Scrivente UOD con nota prot. n. **2016.0062057** del 29/01/2016, così come rettificato con nota prot. n. 2016.0067880 del 01/02/2016, preso atto del parere non favorevole del Comune di Aversa al rilascio della proroga nel sito attualmente occupato, in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n. 768 del 12/11/2010 e preso atto, altresì, dei sopralluoghi effettuati dall'ARPAC, congiuntamente agli organi di Polizia Giudiziaria, appartenenti al Comando di Polizia Municipale del Comune di Aversa, tenutisi in data 9 novembre 2015 e 21 gennaio 2016, ha invitato la ditta:
 - alla rimozione delle parti di ricambio dall'area non autorizzata con i tempi stabiliti dall'ARPAC e dagli organi di Polizia Giudiziaria, appartenenti al Comando di Polizia Municipale del Comune di Aversa, e indicati nel Verbale di Accertamenti Urgenti Asseverato del 21 gennaio 2016, notificato alla ditta;
 - alla dismissione dell'impianto nel Comune di Aversa (CE). Viale Europa n. 75. Foglio 2 - Particella 95, zona residenziale B I zone edificate sature, previa presentazione, entro 30 giorni dalla notifica della precitata nota, del Piano di Ripristino Ambientale del sito, con l'impiego di specifiche tecniche di ingegneria ambientale, al fine di garantire la fruibilità dello stesso sito, in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.
- la ditta con nota trasmessa a mezzo PEC in data 2 marzo 2016, acquisita in pari data al prot. regionale n. 0148747, ha rappresentato di aver ottemperato alla prescrizione impartita dall'ARPAC rimuovendo le parti di ricambio dall'area non autorizzata. Viceversa, in merito all'ulteriore richiesta di presentare il Piano di ripristino ambientale dell'area per effetto della cessazione dell'attività, la ditta ha rappresentato di essere in procinto di proporre ricorso, con allegata istanza cautelare, al TAR Campania - Napoli, avverso il diniego di proroga, al fine di proseguire l'attività nelle more del completamento della delocalizzazione in Casaluce, comunicando al contempo il differimento della presentazione del Piano all'esito del giudizio;

- il provvedimento prot. ti. 2016.0062057 del 29.01.2016, così come rettificato con nota prot. 2016.0067880 del 01.02.2016, di diniego della proroga alla prosecuzione dell'attività nell'impianto ubicato in Aversa al Viale Europa n. 75 è stato impugnato innanzi al TAR Campania Napoli, Sez. V, con ricorso R.G. 1213/2016 e allegata richiesta di sospensione cautelare e di risarcimento del danno per il periodo di chiusura dell'attività;
- all'esito della Camera di Consiglio del 10.05.2016, il Tribunale adito, con ordinanza n. 744/2016 del 10.05.2016, ha accolto l'istanza cautelare sospendendo l'efficacia del provvedimento impugnato sulla scorta della seguente motivazione: *"Ritenuto, ad una prima sommaria deliberazione propria della presente fase cautelare, che le ragioni urbanistico - edilizie individuate dall'autorità emanante non appaiono idonee a sorreggere ragionevolmente il provvedimento impugnato, atteso che, proprio a causa della evidenziata incompatibilità, la ricorrente ha ottenuto (in esito a precedente giudizio proposto davanti a questo T.A.R.) l'approvazione del progetto di delocalizzazione dell'impianto di autodemolizione (con decreto regionale dell'1.10.2015) nel territorio di altro comune e chiesto, nelle more, la proroga temporanea dell'autorizzazione a proseguire l'attività nell'attuale sito. Considerato che la ricorrente ha anche ottemperato all'ordine di rimozione di materiali depositati su un'area non oggetto di autorizzazione e che, allo stato, non sono state riscontrate altre violazioni di tipo ambientale, come rilevato dall' ARPAC nel sopralluogo del 21.1.2016. Ritenuto, altresì, sussistente l'allegato pregiudizio grave ed irreparabile in relazione alla disposta chiusura dell'attività nelle more del completamento della procedura di delocalizzazione. Ritenuto in definitiva che sussistono i presupposti previsti dall'art. 55 c.p.a. per l'accoglimento della domanda cautelare";*
- con proprio Decreto Dirigenziale n. 278 del 01/06/2016, pubblicato sul BURC n. 35 del 6 giugno 2016, è stata rilasciata alla ditta individuale COLANDREA MICHELINA, legalmente rappresentata dalla titolare, nata a Monte di Procida (NA) il 12/09/1937, C.F. CLNMHL37P52F488O, la proroga all'esercizio dell'attività per 9 mesi, **fino al 28/02/2017**.

Considerato che:

- la ditta con nota acquisita al protocollo regionale n. 112165 del 16/02/2017, ha chiesto una proroga di 4 mesi dell'autorizzazione all'esercizio nel sito di Aversa al viale Europa n. 75, nelle more della delocalizzazione nel Comune di Casaluce;
- la scrivente UOD:
 - con nota prot. n. 116264 del 17/02/2017, ha chiesto alla ditta il cronoprogramma dei lavori effettuati e da effettuare, riscontrata dalla ditta con nota assunta al protocollo regionale n. 112165 del 16/02/2017;
 - con nota prot. n.129562 del 22/02/2017, ha chiesto al Comune di Aversa, ai sensi della DGR n. 768 del 12/11/2010, di esprimere il proprio parere di competenza alla concessione della proroga di quattro mesi nelle more della delocalizzazione, allegando anche il cronoprogramma trasmesso dalla ditta;
 - con nota prot. n. 129596 del 22/02/2017, ha chiesto alla Provincia di Caserta di effettuare un sopralluogo al fine di verificare la conformità dell'esercizio dell'attività in essere al progetto approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale/Commissario Delegato n. 211/DEC/00 del 08/05/2000.

Preso Atto che

- il Comune di Aversa con nota prot. n. 7895 del 06/03/2017, acquisita al protocollo regionale n. 165109 del 7/03/2017, ha trasmesso il seguente parere :*".....non è possibile esprimere parere favorevole in considerazione che dal punto di vista della destinazione urbanistica, l'area sulla quale sorge il manufatto adibito all'attività di autodemolizione è totalmente classificata B1 – zona edificata satura";*

- in merito a quanto rilevato dal Comune di Aversa il TAR Campania con sentenza n. 00387/2017 REG.PROV.COLL. ha osservato che...*"come già rilevato in sede cautelare, le ragioni urbanistico-edilizie individuate dall'autorità emanante non possono reputarsi idonee a sorreggere ragionevolmente il provvedimento impugnato, atteso che, proprio a causa della evidenziata incompatibilità, la ricorrente acquistò (in data 22 febbraio 2006) un altro suolo ubicato nel Comune di Casaluce ed avviò la procedura di delocalizzazione dell'impianto di autodemolizione del nuovo sito"*.

Ritenuto che sussistono le condizioni per poter procedere alla concessione della proroga di fino al 30 giugno 2017, in favore della ditta individuale COLANDREA MICHELINA, all'esercizio dell'attività del Centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso, sito in Aversa (CE) al viale Europa, a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento.

Visti

- il D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e smi;
- il D.Lgs n. 209 del 24 giugno 2003 e smi;
- la DGR n. 81 del 9/3/2015, pubblicata sul BURC n. 20 del 23 marzo 2015;
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e smi;

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, che ha proposto l'adozione del presente atto

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte di:

1. **Concedere**, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e del D. Lgs. 209/2003, in favore della ditta individuale COLANDREA MICHELINA, legalmente rappresentata dalla titolare, nata a Monte di Procida (NA) il 12/09/1937, C.F. CLNMHL37P52F488O, la proroga all'esercizio dell'attività, **fino al 30 giugno 2017**, del Centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso, sito in Aversa (CE) al viale Europa, di cui al Decreto del Presidente della GR - Commissario Delegato n. 235/DEC/99 del 8/11/1999.
2. **Obbligare** la ditta:
 - ad estendere la garanzia fideiussoria fino al **30/06/2018**, entro **45 giorni**, a partire dalla data del presente provvedimento;
 - all'atto della dismissione dell'impianto nel Comune di Aversa (CE). Viale Europa n. 75. Foglio 2 - Particella 95, zona residenziale B I zone edificate sature, presentare 30 giorni prima della stessa, il Piano di Ripristino Ambientale del sito, con l'impiego di specifiche tecniche di ingegneria ambientale, al fine di garantire la fruibilità dello stesso sito, in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.
3. **Dare atto** che la presente autorizzazione non esonera la ditta Colandrea Michelina dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in parola.
4. **Stabilire che**
 - in caso di mancata estensione della garanzia fideiussoria nel termine predetto, il presente provvedimento perderà efficacia e sarà avviato il procedimento di revoca;

- in caso di informativa antimafia positiva, il presente provvedimento perderà efficacia e sarà avviato il procedimento di revoca.
5. **Notificare** il presente atto alla ditta Colandrea Michelina.
 6. **Trasmettere** copia del presente provvedimento al Sindaco del Comune di Aversa (CE), all'ASL di Caserta Ambito 1 - UOPC di Aversa (CE), all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Caserta ed alla Provincia di Caserta, per quanto di rispettiva competenza.
 7. **Inviare** copia del presente atto all'Albo Nazionale dei gestori ambientali - sezione regionale della Campania presso la Camera di Commercio - Corso Meridionale n. 58, 80143 - Napoli, ai sensi dell'art. 212, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.
 8. **Inviare** copia del presente atto, per opportuna conoscenza, alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema.
 9. **Inoltrare** copia del presente provvedimento all'UDCP - Segreteria di Giunta - UOD V Bollettino Ufficiale - BURC, per adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 23 comma 1, lettera a) del D. Lgs.vo n.33/2013.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90, è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR della Campania o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

dr. Angelo Ferraro
(f/to)